

INDENNITÀ DI RISCHIO IN ISP

L'«**ACCORDO PER L'INTEGRAZIONE DEL GRUPPO UBI NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO**» del 14 aprile 2021 ha esteso a tutto il personale dell'ex Gruppo UBI la **normativa inerente l'indennità di rischio**. La FISAC CGIL di ISP ha predisposto al riguardo una specifica **Guida** alla quale rinviamo, mentre con questa nota ci proponiamo di fornire una prima informazione che pone in evidenza le principali differenze rispetto alla normativa UBI.

MESE DI PAGAMENTO

In ISP l'indennità di rischio è erogata nella **busta paga del mese successivo a quello in cui è stata svolta la mansione** relativa.

L'erogazione posticipata era limitata in UBI ai casi di adibizione saltuaria alla cassa, e non riguardava il personale a cui l'indennità era riconosciuta in via continuativa (titolari della c.d. indennità di "cassa fissa").

NON PREVISTA LA DISTINZIONE TRA "CASSA FISSA" E "CASSA SALTUARIA"

In Intesa Sanpaolo non vige la distinzione tra "cassa fissa" e "cassa saltuaria": l'indennità è sempre **calcolata in base all'effettivo svolgimento della mansione**, che deve pertanto essere rilevata per determinare l'ammontare dell'indennità stessa.

In ISP vigono poi **criteri ulteriori**, differenti rispetto alla normativa UBI, tra cui il fatto che sono sufficienti **8 giorni al mese** per ottenere l'erogazione dell'indennità per l'intero ammontare (indicato nella successiva tabella) e alcuni meccanismi di salvaguardia per specifiche causali di assenza. In alcuni casi si fa riferimento allo svolgimento della mansione nel mese precedente (*per tutte queste fattispecie v. il paragrafo **MISURA IN BASE AI GIORNI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ** a pagina 2*).

MISURA

Analogamente a quanto previsto in UBI, l'indennità di rischio in ISP è calcolata nella misura stabilita dal CCNL per i capoluoghi di provincia e i centri aventi intenso movimento bancario (**non** viene quindi applicata la riduzione prevista dallo stesso CCNL per i **centri minori**).

Gli importi dipendono dalla **durata dell'adibizione** come risulta dalla seguente tabella che si riferisce all'**attività di sportello**:

Adibizione alla cassa fino a 5 ore	€ 126,62	
Adibizione alla cassa superiore a 5 ore	€ 126,62 + maggiorazione del 20% (€ 25,32) = totale € 151,94	← Criterio più favorevole nei casi di durata inferiore alle 6 ore
Adibizione alla cassa superiore a 6 ore	€ 151,94 + maggiorazione del 14% (€ 21,27) = totale € 173,21	
Adibizione alla cassa pari a 6 ore e 30 minuti	€ 173,21 + maggiorazione € 16,00 = totale € 189,21	← Previsione ISP

MISURA IN BASE AI GIORNI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'indennità di rischio è attribuita:

- in misura pari al **50%** nel caso di svolgimento delle relative mansioni **fino a 7 giorni nel mese**
- in **misura intera** in caso di svolgimento **per più di 7 giorni nel mese**
(in UBI occorre 10 giorni per avere diritto all'indennità in misura piena).

Nel caso di svolgimento delle mansioni che vi danno diritto per **meno di 8 giorni**, l'indennità è riconosciuta in misura intera (anziché al 50%), qualora la lavoratrice/il lavoratore:

1. per il **mese precedente** abbia percepito l'**indennità piena**;
2. nel mese di competenza si sia assentato per:
 - ferie,
 - malattia,
 - maternità anticipata,
 - congedo di maternità/paternità (anche per adozione/affidamento),
 - congedo parentale (anche per adozione/affidamento),
 - aspettativa per puerperio,
 - prolungamento del congedo parentale e congedo straordinario per assistenza del familiare portatore di handicap,

e l'**assenza** per una o più delle **causali elencate** abbia riguardato un numero di **giorni che, aggiunto a quello dei giorni di cassa, porta il totale ad almeno 8 giornate**.

Per esempio:

- *mese di luglio: indennità piena*
- *mese di agosto: 6 giorni di svolgimento mansioni con diritto all'indennità di rischio e 15 giorni di ferie. Il dipendente anche per il mese di agosto (erogazione a settembre) percepirà l'indennità in misura piena.*

Assenza per l'intero mese (o più)

In caso di **assenza di durata pari o superiore al mese**, dovuta alle **causali** già elencate, ovvero sia:

- ferie,
- malattia,
- maternità anticipata,
- congedo di maternità/paternità (anche per adozione/affidamento),
- congedo parentale (anche per adozione/affidamento),
- aspettativa per puerperio,
- prolungamento del congedo parentale e congedo straordinario per assistenza del familiare portatore di handicap,

l'indennità di rischio spetta nella **misura percepita nel mese precedente**.

NOTA BENE: Affinché siano fatti valere i citati meccanismi di salvaguardia è di estrema importanza il corretto caricamento dell'indennità.

Adibizione allo sportello la mattina e caricamento ATM/MTA/TARM nel pomeriggio

L'attività di **caricamento del bancomat** o dispositivi analoghi svolta al di fuori dell'orario in cui si è adibiti alla cassa dà diritto all'**indennità specifica** (misura mensile € 64,21, eventualmente ridotta in base ai giorni di svolgimento della mansione), che si somma a quella per l'attività di sportello (fermo restando che l'ammontare complessivo non può superare la misura massima mensile prevista per l'indennità di cassa).

NOTA BENE: In tema di caricamento dei dispositivi citati raccomandiamo il rispetto di tutti gli adempimenti previsti e l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

Siamo come sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.

26 aprile 2021